

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

CENTRO LINGUISTICO DI ATENEIO

(testo approvato dalla Consulta del CLA il 24.11.2003,
modificato in base alle delibere del S.A. del 13.01.04 e del C.d.A. del 20.01.04)

STATUTO

Art. 1 – COSTITUZIONE

È istituito presso l'Università di Padova, ai sensi del secondo comma dell'Art. 40 dello statuto, un Centro di Ateneo di ricerca e di servizi denominato "Centro Linguistico di Ateneo", le cui competenze sono definite al successivo Art. 2. Il presente statuto è redatto ai sensi dell'Art. 5 del Regolamento Generale di Ateneo, titolo I, capo III.

Art. 2 – FINALITÀ

Il CLA collabora alla didattica universitaria delle lingue moderne insegnate nell'Ateneo e coordina e organizza l'insegnamento dell'italiano come lingua straniera; promuove ricerche applicate alle attività del Centro. A questo scopo il CLA:

- a) predispone e gestisce programmi e apparecchiature multimediali e informatiche complesse, di uso comune a più strutture di insegnamento, di ricerca e di servizio;
- b) organizza corsi e attività formative sussidiarie, forme di autoapprendimento e accertamenti di conoscenza linguistica di ogni tipo e livello rivolti a studenti, tutti i dipendenti dell'Università di Padova, nonché a studenti stranieri ospiti della stessa nell'ambito del programma di scambio internazionale; inoltre il CLA, compatibilmente con l'espletamento dei suoi compiti primari, può organizzare attività similari rivolte a utenti esterni;
- c) favorisce rapporti e sviluppa collaborazioni in ambito linguistico con istituzioni universitarie e altri enti in ambito regionale, nazionale e internazionale;
- d) eroga servizi nel campo linguistico.

Art. 3 – SEDE

Il CLA ha sede in via Anghinoni, 10; la sede può essere trasferita in altro luogo con disposizione rettorale, sentito il Comitato Tecnico-Scientifico.

Art. 4 – STRUTTURA

Il CLA ha una struttura unitaria; per esigenze specifiche possono comunque essere individuate unità operative corrispondenti a particolari necessità di tipo funzionale.

Art. 5 – ORGANI

Gli organi del CLA sono:

- a) il Direttore
- b) il Comitato Tecnico Scientifico
- c) l'Assemblea

Art. 6 – IL DIRETTORE

Il Direttore è un docente di ruolo di discipline dei settori linguistici; è nominato dal Rettore su proposta dell'Assemblea e dura in carica un triennio accademico.

Il Direttore:

- a) promuove e coordina le attività istituzionali del CLA;
- b) sovrintende al funzionamento del CLA;
- c) è responsabile della gestione amministrativa e contabile del CLA;
- d) ha la direzione del personale assegnato al CLA;
- e) è consegnatario dei beni del CLA;
- f) redige e presenta annualmente all'Amministrazione centrale universitaria il bilancio preventivo, il rendiconto consuntivo, coadiuvato dal segretario amministrativo, e presenta inoltre al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività del CLA;
- g) convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato Tecnico Scientifico;
- h) nomina un coordinatore per ciascuna delle eventuali unità operative del CLA;
- i) nomina un Direttore vicario.

Per quanto non previsto nel presente articolo, il Direttore esercita tutte le attribuzioni previste per il Direttore di Dipartimento.

Art. 7 – IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica un triennio accademico, ed è composto da:

- a) il Direttore;
- b) il Direttore vicario;
- c) i referenti delle unità operative complesse;
- d) il Segretario amministrativo;
- e) due rappresentanti dei docenti eletti dagli stessi nell'Assemblea;
- f) un rappresentante dei collaboratori ed esperti linguistici eletto dagli stessi nell'Assemblea;
- g) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto nel suo seno nell'Assemblea;
- h) un rappresentante degli studenti eletto dagli stessi nell'Assemblea;

Il Comitato Tecnico Scientifico:

- a) coadiuva il Direttore nella stesura del bilancio preventivo e della relazione al bilancio consuntivo e nella definizione della programmazione triennale;
- b) rende esecutiva la programmazione scientifico-didattica del CLA;
- c) approva i contratti e le convenzioni di cui all'Art. 10, lettera g) e all'Art. 11;
- d) propone al Consiglio di Amministrazione la misura dei contributi di cui all'Art. 10, lettera c);
- e) propone al Direttore le iniziative che valgano a migliorare l'attività del CLA;
- f) individua le eventuali unità operative e la disattivazione delle stesse quando non più funzionali agli scopi del CLA;

Il Comitato Tecnico Scientifico è validamente costituito con la presenza dei due terzi dei componenti. Le decisioni del Comitato Tecnico Scientifico sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Direttore.

Per quanto non specificato espressamente nel presente articolo, resta valido quanto stabilito per la Giunta di Dipartimento all'Art. 6 del Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 8 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea dura in carica un triennio accademico, ed è composta da:

- a) il Direttore;
- b) il Direttore vicario;
- c) sei rappresentanti della Facoltà di Lettere e Filosofia, tre rappresentanti della Facoltà di Scienze Politiche, due rappresentanti della Facoltà di Scienze della Formazione, eletti dai rispettivi Consigli di Facoltà; un rappresentante di ciascuna delle altre Facoltà eletto dai rispettivi Consigli di Facoltà, il quale sia anche il referente della Facoltà per le questioni linguistiche;
- d) i coordinatori delle unità operative, ove non siano presenti ad altro titolo;
- e) il Segretario amministrativo;
- f) due rappresentanti eletti dai collaboratori ed esperti linguistici;
- g) un rappresentante eletto dal personale tecnico amministrativo assegnato al CLA;
- h) due studenti, indicati dal Consiglio degli studenti.

L'Assemblea:

- a) programma l'attività del CLA;
- b) approva la programmazione triennale stilata dal Direttore in collaborazione con il Comitato Tecnico Scientifico;
- c) definisce i criteri generali e le priorità nell'utilizzazione delle risorse a disposizione del CLA per le finalità di cui all'Art. 2; formula al Consiglio di Amministrazione e alle Facoltà, per quanto di loro competenza, richieste di dotazioni finanziarie aggiuntive;
- d) approva il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
- e) determina entro il 30 giugno di ogni anno le esigenze di collaboratori ed esperti linguistici in relazione alle esigenze di programmazione dell'insegnamento e dell'accertamento delle lingue per l'intero Ateneo;
- f) procede annualmente, anche sulla base di apposite relazioni inviate dalle Facoltà interessate, alla verifica dell'attività svolta dai collaboratori ed esperti linguistici, secondo quanto disposto dall'Art. 4 del D.L.10/95, convertito in legge con modifiche dalla Legge 21.6.95 n. 236 e dall'Art. 10 del Contratto Collettivo Decentrato del 17 aprile 2000 ratificato in data 06 maggio 2000. Per tale adempimento, l'Assemblea è composta da tutti i membri tranne i rappresentanti degli studenti.

L'Assemblea è convocata dal Direttore almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei componenti. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Direttore.

Per quanto non specificato espressamente nel presente articolo, resta valido quanto stabilito per il Consiglio di Dipartimento all'Art. 5 del Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 9 – RISORSE DI PERSONALE

Il CLA dispone del personale necessario al suo funzionamento:

- a) un segretario amministrativo, con il profilo del segretario amministrativo di dipartimento;
- b) personale amministrativo addetto ai servizi di segreteria;
- c) personale tecnico con competenze specifiche in relazione ai compiti del CLA;
- d) collaboratori ed esperti linguistici ed altro personale tecnico linguistico.

Art. 10 - RISORSE FINANZIARIE

Il CLA dispone delle seguenti risorse:

- a) assegnazione ordinaria di funzionamento sul bilancio universitario;
- b) eventuali assegnazioni per acquisto di attrezzature didattiche, scientifiche e librerie, sul bilancio universitario;
- c) quote dei contributi diversificati per Facoltà e corrispondenti alle esigenze espresse e ai servizi offerti nella misura fissata dagli organi accademici competenti su proposta del Comitato Tecnico Scientifico;
- d) rimborsi per i servizi resi a strutture e a dipendenti dell'Università, calcolati in base a tariffe d'uso;
- e) ogni altro fondo specificatamente destinato all'attività del CLA per legge o per disposizione del Consiglio di Amministrazione;
- f) corrispettivi derivanti dalla commercializzazione di pubblicazioni e materiali didattici di ogni tipo prodotti o elaborati dal CLA;
- g) finanziamenti derivanti da contratti e convenzioni, con enti pubblici e privati o eventuali altri soggetti, per attività di ricerca, di consulenza e per prestazioni tecniche e/o didattiche;
- h) contributi di enti e di privati, versati a titolo di liberalità.

Il regime di gestione amministrativo-contabile del CLA è quello previsto per i Dipartimenti.

Art. 11 - CONTRATTI E CONVENZIONI

Mediante appositi contratti e convenzioni, il CLA può fornire servizi a enti pubblici e privati nell'ambito delle sue finalità istituzionali e fatti salvi i compiti istituzionali prioritari dell'Ateneo.

Art. 12 - GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE DEL CLA

Le apparecchiature di dotazione trovano collocazione esclusivamente nei locali del CLA; non ne è consentita la dislocazione in altre sedi se non per usi temporanei preventivamente autorizzati dal Direttore. La gestione tecnica è affidata al personale del CLA.

Le apparecchiature del CLA possono essere utilizzate anche da soggetti esterni autorizzati dal Direttore.

Art. 13 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche del presente Statuto, proposte dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.